



COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'

ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO RIFIUTI: *Il compostaggio di comunità è un'attività finalizzata alla gestione della frazione organica prodotta da più utenze domestiche (famiglie) e non domestiche (attività economiche), al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.*

L'art. 183, comma 1, lettera qq-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce compostaggio di comunità il "compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti".

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare n.266 del 29/12/2016 definisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Il compostaggio di comunità individua una specie di compostaggio nella gestione dei rifiuti, come attività di riciclaggio, con la peculiarità di essere svolta collettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, in qualità di utenze conferenti nell'apparecchiatura, al fine dell'ottenimento del compost da utilizzare tra le medesime.

Per utenza di intende il soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Quindi un campeggio è una sola utenza anche se a produrre i rifiuti organici sono una pluralità di persone;

La norma introduce l'attività di compostaggio di comunità quale modalità innovativa di gestione dei rifiuti urbani biodegradabili.

Il decreto ministeriale prevede per attuare il compostaggio di comunità:

- Costituzione di un organismo collettivo (art.2 comma 1 lettera e)), che raggruppa le utenze conferenti (art.2 comma 1 lettera f));

- Individuazione delle apparecchiature idonee (art.2 comma 1 lettera a)), di un responsabile (art.2 comma 1 lettera h)) e di un conduttore di tali apparecchiature (art.2 comma 1 lettera g));
- Definizione di un piano di utilizzo (art.2 comma 1 lettera l)) del compost prodotto (art.2 comma 1 lettera c));
- Capacità massima da trattare in un anno è non superiore alle 130 tonnellate (art.1);
- Le utenze conferenti devono distare al massimo entro un chilometro di distanza dall'apparecchiature ed il conferimento deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti (art.5 comma 3);
- Il compost prodotto non può essere commercializzato e deve essere utilizzato dalle utenze stesse (a loro volta, nel caso di applicazione su terreni agricoli, questi non possono essere destinati a produzione e vendita di prodotti di consumo sia umano che animale) (art.6).

Il Compostaggio di comunità costituisce un'attività di autogestione dei rifiuti organici e, al pari dell'autocompostaggio, rientra nell'attività di gestione dei rifiuti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, di avvio a recupero e di riduzione del rifiuto organico biodegradabile in discarica.

Il compostaggio di comunità potrà rappresentare una tecnologia da utilizzare non solo all'interno di piccole realtà ma anche in grandi realtà urbane, inserita in una politica di gestione più ampia, insieme all'autocompostaggio e al trattamento con il compostaggio aerobico. Certamente, in questi casi, la strategia di azione richiede una ridefinizione del modo stesso di pianificare e gestire i servizi della città, valorizzando il protagonismo dei cittadini, e affidando loro, ad esempio, l'autogestione di veri e propri pezzi di città, con gli orti urbani, l'autogestione dei parchi urbani, ecc..

L'attività di compostaggio di comunità, al pari del compostaggio domestico, contribuisce, attraverso l'impegno diretto del cittadino nella gestione dei rifiuti, all'incremento della sensibilità ambientale collettiva nonché alla comprensione dei processi di trattamento biologico dei rifiuti tanto dei piccoli come dei grandi impianti.

L'analisi di impatto segnala esclusivamente vantaggi per i destinatari diretti dell'intervento, quali le utenze domestiche e non domestiche, i quali ottengono l'introduzione della possibilità di gestire i rifiuti biodegradabili prodotti e disporre del compost prodotto, con l'eventuale riduzione della tassa sui rifiuti; per i destinatari indiretti, quali i Comuni, il vantaggio è la riduzione della frazione organica dei rifiuti urbani da gestire con conseguente riduzione del costo o costo evitato della raccolta e trattamento di tale frazione, ma si evidenziano anche svantaggi legati all'incremento dell'attività amministrativa, per la raccolta e controllo delle comunicazioni di messa in esercizio delle apparecchiature, ovvero per la raccolta delle comunicazioni riguardanti i dati di gestione delle stesse e l'inoltro di tali dati.



DOMANDE E RISPOSTE

Di seguito abbiamo ritenuto opportuno riportare risposte a domande che frequentemente vengono poste.

D: Quali sono esempi di “organismo collettivo”?

R: A nostro giudizio sono esempi, non esaustivi, condomini, associazioni, consorzi ma anche municipi e comuni

D: Quali utenze possono conferire?

R: Le utenze conferenti possono essere domestiche (famiglie) e non domestiche (attività economiche quali negozi, ristoranti, ecc.)

D: Quali rifiuti possono essere conferiti?

R: Quelli nell'allegato 3 (che comprende i rifiuti di cucine e mense, manutenzione del verde ecc.)

D: Secondo questo Decreto quanti rifiuti organici possono essere conferiti per non avere bisogno di autorizzazioni?

R: fino a 130 tonnellate all'anno.

D: L'attività di compostaggio di comunità deve essere autorizzata?

R: NO, malgrado i titoli dell'articolato facciano riferimento ad autorizzazioni semplificate, si tratta di una semplice comunicazione alle autorità competenti: (Comune, Azienda Rifiuti, ARPA) (art. 3). Si veda anche il modulo predisposto intitolato “comunicazione...”. (Allegato 1)

D: Per l'inizio attività bisogna attendere l'assenso del comune?

R: No, se il comune non richiede nulla, entro 15 giorni dalla comunicazione, si può procedere con l'attività

D: Il Comune può computare il compostaggio di comunità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata?

R: Sì, può farlo con sistemi di pesatura o con stime (vedi articolo 8)

D: i rifiuti possono essere raccolti da soggetti terzi (esempio un'azienda)?

R: NO, il conferimento del rifiuto biodegradabile deve avvenire autonomamente da parte delle utenze conferenti ed il compost prodotto è utilizzato esclusivamente da parte delle medesime. Personale dell'azienda può rivestire il ruolo di "conduttore".

D: Può il conduttore essere un soggetto esterno all'organismo collettivo?

R: Sì, è individuato dal responsabile dell'organismo collettivo anche tra soggetti terzi. La conduzione rappresenta una possibile attività per nuove figure professionali entro e fuori le aziende di gestione rifiuti.

D: Quale tipo di strutturante si può utilizzare?

R: Oltre ai pellets da stufa possono essere utilizzati molti altri materiali quali segatura, sfalci ecc. Per la lista completa vedi l'allegato 3.

D: Il conduttore, per ricoprire questo ruolo, deve fare un corso?

R: Sì, un corso di almeno 8 ore erogato dall'impresa che fornisce l'apparecchiatura o da enti o istituti competenti (quindi anche dalla nostra associazione) (art. 7 commi 3 e 4) con rilascio di attestato.

D: Bisogna essere proprietari dell'attrezzatura di compostaggio?

R: NO, secondo l'art. 5 comma 1, "... o in comodato d'uso o in noleggio".

D: L'attrezzatura deve essere sul luogo di residenza?

R: NO: deve essere ubicata in aree nella disponibilità giuridica e entro 1 km (art. 5 commi 2 e 3)

D: Il compost deve avere analisi che lo classificano come "ammendante" ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti?

R: Solo se il prodotto è utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale (art. 6 comma 2) negli altri casi vale l'allegato 6 che richiede che i valori di temperatura, umidità, acidità (pH) e frazioni estranee siano in assegnati intervalli. Queste misure possono essere effettuate con semplici ed economici strumenti. Le macchine devono essere comunque in grado di produrre, qualora alimentate correttamente, compost secondo il decreto fertilizzanti (riteniamo che questa sia una dichiarazione necessaria del produttore dell'attrezzatura).

D: Quanto dura il processo?

R: Nelle compostiere statiche deve durare almeno 6 mesi, nelle compostiere elettromeccaniche almeno 3 mesi di cui almeno 1 mese in macchina (per i restanti due mesi la maturazione può avvenire in cumulo) (Allegato 5 parte B)

D: Bisogna avere autorizzazioni per il rilascio in atmosfera dell'aria esausta?

R: No. Vi sono due possibili modalità di destino per le arie emesse: rete fognaria o immissione in atmosfera previo filtraggio. All'Allegato 4, si recita:

"Le emissioni delle apparecchiature di tipo elettromeccanico sono trattate mediante biofiltro prima del rilascio in atmosfera; in alternativa, l'aria estratta è collegata alla rete fognaria e allontanata mediante spinta della ventola prevedendo un sifone per evitare il ritorno di odori.

L'aria rilasciata dal biofiltro è immessa in atmosfera in un punto di altezza pari almeno a 2 metri dal suolo. Tale punto emissivo non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto assimilabile al punto 1. m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "[...] silos per i materiali vegetali".